



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 70 Del 21-08-2014

**Oggetto: I.U.C. ANNO 2014; Aliquota Tributi Servizi Indivisibili -TASI.**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di agosto alle ore 10:00, nella Sala Consiliare, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Consiglieri Comunali e Sindaco, sono presenti in nr. 14 e assenti, sebbene invitati, nr. 3 come segue:

<b>Bacci Lorenzo</b>	<b>P</b>	<b>Biasci Giovanni</b>	<b>P</b>
<b>Iannone Fabio</b>	<b>A</b>	<b>Lupi Giuliano</b>	<b>P</b>
<b>Cipriani Elisa</b>	<b>A</b>	<b>Lancella Emanuela</b>	<b>P</b>
<b>Visone Irene</b>	<b>P</b>	<b>Pandolfi Anna</b>	<b>P</b>
<b>Fattorini Dario</b>	<b>P</b>	<b>Rossi Daniele</b>	<b>P</b>
<b>Scatena Maurizio</b>	<b>P</b>	<b>Pantaleone Loredana</b>	<b>P</b>
<b>Menicagli Delia</b>	<b>P</b>	<b>Fiaschi Ettore</b>	<b>P</b>
<b>Dal Canto Jessica</b>	<b>P</b>	<b>De Luca Serafino</b>	<b>A</b>
<b>Menicagli Viviano</b>	<b>P</b>		

Sono altresì presenti i sigg.ri Assessori:

<b>Camici Libera</b>	<b>P</b>
<b>Crespolini Andrea</b>	<b>P</b>
<b>Demi Riccardo</b>	<b>P</b>
<b>Fantozzi Donatella</b>	<b>P</b>
<b>Menicagli Roberto</b>	<b>P</b>

Assume la presidenza la sig.ra Visone Irene in qualità di Presidente assistita dal Segretario Generale Dott.ssa Di Blasi Rosaria.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati Scrutatori i Signori:

Immediatamente eseguibile N

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Presidente del Consiglio Comunale Irene Visone e dell'Assessore Crespolini che si allegano quale parte integrante al solo originale del presente atto;

### **Premesso che:**

> l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

> l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;

> l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

> che con decreto del Ministero dell'Interno del 18/7/2014 è stato differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### **Considerato che** la legge n. 147/ 2013, prevede:

> all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

> all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

> all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunte al comma 677 citato il seguente periodo *«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali*

da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011 ».

**Visto che** dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 63,80% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

<b>COSTI VIABILITA' 2014</b>	188.550,06
<b>COSTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2014</b>	343.787,63
<b>COSTI PROTEZIONE CIVILE 2014</b>	29.806,64
<b>COSTI POLIZIA LOCALE 2014</b>	553.979,46
<b>COSTI VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 2014</b>	195.577,33
<b>COSTI ANAGRAFE E STATO CIVILE 2014</b>	250.204,17
<b>COSTI URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 2014</b>	420.836,25

<b>TOTALE</b>	<b>1.982.741,54</b>
<b>GETTITO STIMATO TASI 2014</b>	<b>1.265.000,00</b>
<b>GRADO DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>63,80%</b>

### **Ritenuto opportuno**

> applicare l'aliquota del 2,5 per mille solo alle abitazioni principali, ed a quelle a queste assimilate per legge, non soggette ad Imu in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

> di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 66 del 21.08.2014 in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote sotto indicate ammonta ed euro 1.200.000,00 e può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

#### 1) **Aliquota Tasi del 2,5 per mille** da applicarsi :

- a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale (escluse le categorie A1 – A8 - A9) e relative pertinenze ove le persone fisiche soggetti passivi di imposta e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- b) unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- c) unità immobiliari adibite ad abitazione principale assegnata al coniuge che, a seguito di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale e relative pertinenze;
- d) unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa (art.4 L. 556/96), adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- g) unica unità immobiliare (escluse le categorie A1 – A8 - A9) e relative pertinenze, non concessa in locazione, senza obbligo di dimora abituale o residenza anagrafica, posseduto dal personale delle Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo di Vigili del Fuoco e Prefettura.

Vengono considerate pertinenze dell'abitazione principale e pertanto soggette all'aliquota del 2,5 mille, le unità immobiliari esclusivamente classificate C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detti immobili, dovranno essere destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.

2) **Aliquota Tasi del 2,5 per mille** da applicarsi ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

3) **Aliquota Tasi del 1 per mille** da applicarsi ai i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto- legge n. 201 del 2011;

4) **Aliquota Tasi zero per mille** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

#### **ACQUISITI:**

il parere favorevole del responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di Deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

- il parere di regolarità contabile in quanto dal presente atto derivano effetti diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

**SENTITO** il parere della 3° commissione consiliare i cui componenti si sono espressi in data 05/08/2014;

**DATO** che con n. 11voti favorevoli e n. 3 contrari (consiglieri: Rossi, Fiaschi , Pantaleone), espressi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti;

### **D E L I B E R A**

A) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

1) **Aliquota Tasi del 2,5 per mille** da applicarsi :

- a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale (escluse le categorie A1 – A8 - A9) e relative pertinenze ove le persone fisiche soggetti passivi di imposta e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

- b) unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) unità immobiliari adibite ad abitazione principale assegnata al coniuge che, a seguito di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale e relative pertinenze;
- d) unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa (art.4 L. 556/96), adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- g) unica unità immobiliare (escluse le categorie A1 – A8 - A9) e relative pertinenze, non concessa in locazione, senza obbligo di dimora abituale o residenza anagrafica, posseduto dal personale delle Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo di Vigili del Fuoco e Prefettura.

Vengono considerate ptinenze dell'abitazione principale e pertanto soggette all'aliquota del 2,5 mille, le unità immobiliari esclusivamente classificate C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detti immobili, dovranno essere destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.

2) **Aliquota Tasi del 2,5 per mille** da applicarsi ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

3) **Aliquota Tasi del 1 per mille** da applicarsi ai i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto- legge n. 201 del 2011;

4) **Aliquota Tasi zero per mille** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014;

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. 18.08.2000, N. 267 SU PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

---

Oggetto: I.U.C. ANNO 2014; Aliquota Tributi Servizi Indivisibili -TASI.

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalveti, li 06-08-2014

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
F.to **Donati Donatella**

---

**RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalveti, li 06-08-2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to **Parziale Catiuscia**

---

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Presidente  
Visone Irene

Segretario Generale  
Dott.ssa Di Blasi Rosaria

---

Viene comunicata inoltre, con lettera n. in data 22-08-2014 ad altri Enti ai sensi dell'art. 135, comma 1 della Legge n.267/00.

Collesalvetti lì, 22-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Bandini Patrizia

---

#### **PUBBLICAZIONE**

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr. 787 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Collesalvetti, lì 22-08-2014

L'Ufficio Segreteria  
Bandini Patrizia

---

#### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 02-09-2014 dopo il decorso di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Collesalvetti, lì 22-08-2014

L'Ufficio Segreteria  
Bandini Patrizia